



*Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA  
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI  
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
UFFICIO VI ex D.G.S.A.N  
Via G. Ribotta, 5- 00144 Roma

*N°*  
*Risposta al Foglio del*  
*N°*

REGIONE LIGURIA - GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO REGIONALE SANITÀ E SERRARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	10 DIC. 2012
Prot. N.	560847
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.900.11.5	



114524039

**Agli Assessorati alla Sanità  
delle Regioni e Province autonome  
Loro sedi**

**Agli USMAF  
Loro sedi**

**All'Istituto Superiore di Sanità  
Viale Regina Elena, 299  
00161 Roma**

**Agli Istituti Zooprofilattici  
Sperimentali  
Loro sedi**

**Al Comando Carabinieri per la Tutela della  
Salute  
Piazza Marconi 25  
00144 Roma**

**Al Ministero delle Politiche agricole,  
alimentari e forestali  
Via XX Settembre 20  
00187 Roma**

**Alla Federalimentare  
Viale Pasteur 10  
00144 Roma**

**Alla Federchimica  
Viale Pasteur, 10  
00144 Roma**

**Alla Federdistribuzione  
Via Albricci, n.8  
20122 Milano**

**Alle Associazioni consumatori**

**Agli uffici VII e VIII della DGSA**

**Agli Uffici II, III, IV, V, VIII ex DGSAN**

**OGGETTO: Dicembre 2012- Aggiornamento della lista comunitaria degli  
additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento UE n.1333/2008.**

Con la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L n.333 del 5.12.2012, dei tre regolamenti sotto indicati l'allegato II del regolamento CE n.1333/2008, istituito di fatto con il regolamento UE n.1129/2011, ha subito un ulteriore aggiornamento.

1. **Regolamento (UE) N.1147/2012 della Commissione del 4 dicembre 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso della cera d'api (E901), cera di carnauba (E903), gommalacca (E904) e cera microcristallina (E905) su alcuni tipi di frutta.**
2. **Regolamento (UE) N.1148/2012 della Commissione del 4 dicembre 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di anidride solforosa-solfiti (E220-228) e di alginato di propan-1,2 diolo (E405) in bevande a base di mosto di uve fermentato**
3. **Regolamento (UE) N.1149/2012 della Commissione del 4 dicembre 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di estratti di rosmarino (E392) nelle farciture della pasta secca ripiena.**

Con il primo regolamento, limitatamente alla categoria 04.1.1, è stata sostituita la colonna riguardante le "restrizioni/eccezioni" delle cere ivi menzionate, mentre con gli altri due provvedimenti è stato autorizzato l'impiego degli additivi in questione anche alle categorie 06.4.5 e 14.2.8, come riassunto nelle tabelle sottostanti.

#### 04.1.1 Ortofrutticoli freschi interi

Numero E	Denominazione	Livello massimo mg/l o mg/kg	Note	Restrizioni/eccezioni
E901	Cera d'api, bianca e gialla	<i>Quantum satis</i>		Solo trattamento superficiale di frutta: agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, melagrane, manghi, avocado, e papaie nonché come agente di rivestimento su frutta a guscio
E903	Cera di carnauba	200		
E904	Gommalacca	<i>Quantum satis</i>		
E905	Cera microcristallina	<i>Quantum satis</i>		

#### 06.4.5 Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi)

Numero E	Denominazione	Livello massimo mg/l o mg/kg	Note	Restrizioni/eccezioni
E392	Estratti di rosmarino	250	(41) (46)	Solo nelle farciture della pasta secca ripiena

**14.2.8 Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15%**


Numero E	Denominazione	Livello massimo mg/l o mg/kg	Note	Restrizioni/eccezioni
E220-228	Anidride solforosa-solfiti	20	(3)	Solo bevande a base di mosto di uve fermentato
E405	Alginato di propan-1,2-diolo	100		Solo bevande a base di mosto di uve fermentato

Pertanto, a partire dal 25 dicembre 2012, nelle categorie alimentari sopra elencate sarà consentito l'impiego degli additivi in questione (cfr. articoli 2 dei tre regolamenti).

Ciò premesso si pregano le Autorità sanitarie territorialmente competenti e le Associazioni di categoria di dare la massima diffusione alla presente informativa che sarà pubblicata sul Portale del Ministero della salute nella sezione dedicata agli additivi alimentari ove, seguendo il percorso: *alimenti-sicurezza alimentare- sicurezza chimica*, sono disponibili anche l'elenco della normativa e delle circolari finora emanate sull'argomento.

Con l'occasione si rammenta che per i requisiti di purezza degli additivi alimentari dal 1° dicembre 2012 si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento n. 231/2012/UE che ha sostituito i provvedimenti nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Silvio Borrello)



ec